

REGOLAMENTO GENERALE



FEDERAZIONE NAZIONALE MAESTRI DEL LAVORO

00187 Roma - Via Barberini, 36 - Tel. Fax 06 5926341 - 06 42020205

www.maestrilavoro.it – e-mail: presidenza@maestrilavoro.it – federazionemdl@pec.it

ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA DPR 1625 DEL 14 APRILE 1956

PREMESSA – Come previsto dall’art. 4 punto l) dello Statuto, approvato dalla Prefettura di Roma – Area IV – con lettera protocollo n. 0414601 del 05/11/2019, le norme statutarie hanno adeguata esplicazione applicativa nel Regolamento generale, oltre che nel Regolamento elettorale. A tal fine, nel Regolamento generale gli articoli di Statuto vengono singolarmente ripresi nel rispetto della progressione numerica e per ciascuno vengono indicate le relative norme applicative.

Nota bene: per una più agevole lettura, è stata utilizzata la stessa numerazione degli articoli e i riferimenti alfabetici dello Statuto.

TITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE, ORIENTAMENTI

ART. 1 – L’associazione denominata **FEDERAZIONE NAZIONALE MAESTRI DEL LAVORO** (in seguito FEDERAZIONE) ha stabilmente sede in Roma.

La Federazione è stata costituita nella forma di Associazione, e risulta composta da:

- a) una struttura operativa a livello centrale i cui Organi hanno lo scopo di rappresentare la Federazione a livello nazionale, nonché di coordinare e dirigere l’intera attività, nel rispetto delle norme di legge, statuto e regolamenti, nonché dell’autonomia delle strutture territoriali.
- b) Strutture operative territoriali, costituite da:
 - Consolati provinciali
 - Consolati regionali
 - Sezioni MdL all’estero
 - Consolato Maestri del Lavoro all’estero,sono tenute all’osservanza dello Statuto, dei Regolamenti nazionali e del Codice etico, nonché delle deliberazioni del Consiglio nazionale e dell’Assemblea nazionale.

TITOLO II

SOCI

ART. 2 - Gli insigniti della Stella al Merito del Lavoro devono avanzare formale richiesta di iscrizione alla struttura territoriale di competenza, intendendosi per tale, quella relativa alla residenza del Socio. Pertanto, in Italia, è competente il Consolato provinciale o la Delegazione cui appartiene il comune di residenza, mentre, all’estero, è competente la Sezione costituita nello stato di residenza o la Sezione mista qualora nello stato di residenza non sia costituita una Sezione.

Al fine di consentire un efficiente funzionamento degli organismi della Federazione, il Socio deve premurarsi di versare l’intera quota annuale, entro il 30 settembre dell’anno di riferimento.

I Soci, dall’anno successivo a quello di compimento del novantesimo anno di età, non sono tenuti al versamento della quota sociale e restano iscritti a vita.

La qualifica di socio si perde, oltre al caso di decesso, per:

- a) dimissioni, che devono essere rassegnate per iscritto e saranno operanti dalla data di presentazione o di spedizione (fa fede il timbro postale). Il socio dimissionario è comunque tenuto al versamento della quota per l’intero anno in corso;
- b) morosità, intendendosi per tale il mancato pagamento della quota associativa entro il 31 dicembre dell’anno solare di competenza. Conseguentemente, dal 1° gennaio dell’anno successivo, il Socio moroso, viene escluso dall’elenco degli associati. I Soci che hanno

perduto la qualifica per morosità possono rientrare nella Federazione ripresentando regolare domanda contestualmente al versamento di una quota arretrata.

Con la nuova iscrizione, riprende a decorrere l'anzianità di appartenenza alla Federazione che, peraltro, considera gli anni di effettiva iscrizione, pari esclusivamente alle quote annuali versate.

Hanno facoltà di partecipare, con diritto di voto, alle Assemblee effettuate fino al 30 settembre dell'anno in corso, i soci in regola con i versamenti delle quote al 31.12 dell'anno precedente, nonché i nuovi iscritti con versamento della quota nell'anno in corso e possibilità di regolarizzazione contestuale alla partecipazione stessa.

Alle Assemblee effettuate dal 1° ottobre successivo hanno facoltà di partecipare, con diritto di voto, i Soci in regola con i versamenti dell'anno in corso e possibilità di regolarizzazione contestuale alla partecipazione stessa.

- c) I casi di espulsione vengono regolamentati dal successivo art. 13.

TITOLO III

FINALITA'

ART. 3 – I soci operano con forme completamente volontaristiche e senza alcun compenso di qualsiasi natura, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per conto dei rispettivi Organi federali. Per il raggiungimento di tutte le finalità, la Federazione centrale e le singole strutture si avvalgono dei mezzi finanziari previsti dal successivo art. 14.

TITOLO IV

PRINCIPI GENERALI

ART. 4 – Per il buon funzionamento associativo, i principi generali statuari vengono così integrati:

- a) tutti coloro che occupano posizioni elettive nell'ambito dell'intera struttura, per rappresentare degnamente i soci ed essere esempio di servizio e di attaccamento alla Federazione, sono tenuti a rispettare con puntualità gli adempimenti statuari.
Eventuali mandati svolti esclusivamente in qualità di supplente, senza aver svolto attività in qualità di effettivo, nell'ambito degli organismi che lo prevedono, non vengono conteggiati;
- b) in tutte le elezioni, a parità di voti conseguiti, viene eletto il candidato con maggior anzianità di iscrizione alla Federazione. In caso di ulteriore parità viene eletto il candidato con maggiore età;
- d) nelle votazioni palesi, le astensioni, pur concorrendo a formare il quorum, non contribuiscono a determinare la maggioranza.
Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e le schede nulle, pur concorrendo a formare il quorum, non contribuiscono a determinare la maggioranza.
Eventuali deleghe vengono rilasciate dal delegante per iscritto, datate e firmate, e si intendono valide per tutti i punti all'ordine del giorno, salvo specifica indicazione limitativa posta dallo stesso.
- h) prima dell'inizio dei lavori di ogni Assemblea, in prima o seconda convocazione chi ha provveduto alla convocazione o in sua assenza un suo delegato propone a far eleggere, anche per alzata di mano, il Presidente e il Segretario dell'Assemblea stessa;

- i) l'organizzazione delle assemblee per referendum è affidata al Segretario della struttura competente in collaborazione con la omologa Commissione elettorale relativamente alla predisposizione e allo spoglio delle schede per le votazioni previste;
- q) la richiesta di destituzione del Consigliere, poco partecipativo, non Console, deve essere avanzata da almeno un terzo dei Consiglieri del Consiglio interessato, con arrotondamento per eccesso, attuata con votazione a scheda segreta e con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri componenti l'intero Consiglio.
L'approvazione della destituzione comporta la sostituzione del Consigliere con il primo dei non eletti e, in mancanza, con nuove votazioni da parte dell'Assemblea.
Nel caso in cui il Consigliere poco partecipativo sia:
- Console provinciale, sarà compito del Console regionale competente svolgere azioni tendenti al convincimento partecipativo;
 - Console di Sezione MdL all'estero, sarà compito del Console MdL all'estero svolgere azioni tendenti al convincimento partecipativo;
 - Console regionale, sarà compito del Presidente nazionale svolgere azioni tendenti al convincimento partecipativo.
- s) Per la tenuta e la conservazione delle scritture associative e contabili sarà emanato regolamento, predisposto dalla apposita Commissione, e successivamente approvato dal Consiglio nazionale.

TITOLO V

STRUTTURA ASSOCIATIVA

ART. 5 - La Federazione è così organizzata:

- a) le sedi dei Consolati provinciali sono, di norma, ubicate nei capoluoghi di provincia o nelle città metropolitane, salvo specifiche e motivate delibere del Consiglio regionale, mentre le Delegazioni possono essere costituite secondo quanto previsto al successivo art. 17;
- b) le sedi delle Sezioni all'estero sono, di norma, collocate nelle capitali dei rispettivi Stati;
- c) le sedi dei Consolati regionali sono, di norma, ubicate nei capoluoghi di regione;
- d) la sede del Consolato MdL all'estero è collocata a Roma, mentre la sede operativa può essere istituita presso la città di residenza del Console dei MdL all'estero;
- e) la Federazione centrale ha stabilmente sede in Roma.

ART. 6 – CONSOLATO PROVINCIALE - Il Consolato provinciale si costituisce con un'Assemblea costitutiva, anche autoconvocata, alla presenza del Console regionale. Per la costituzione occorre un minimo di 40 associati nell'ambito della propria competenza territoriale. Può essere richiesta al Consiglio nazionale la costituzione di Consolati con un minore numero di iscritti, purché il Consiglio regionale competente ne garantisca funzionalità, nonché autonomia organizzativa, amministrativa, economica e finanziaria.

- A. **SOCI** – Sono Soci gli insigniti della Stella al Merito del Lavoro che, avanzata iniziale richiesta formale di iscrizione al Consolato provinciale o alla Delegazione cui appartiene il comune di residenza, restano associati in costanza di regolare versamento della quota annuale e di mantenimento della stessa residenza. Per rappresentare degnamente i soci, dando esempio di attaccamento alla Federazione, tutti coloro che occupano posizioni elettive nell'ambito dell'intera struttura provinciale sono invitati a versare al Consolato provinciale di competenza l'intera quota annuale entro il primo trimestre dell'anno di riferimento.

B. **ASSEMBLEA PROVINCIALE** – Hanno facoltà di partecipare, con diritto di voto, alle Assemblee effettuate fino al 30 settembre dell'anno in corso, i soci in regola con i versamenti delle quote al 31.12 dell'anno precedente, nonché i nuovi iscritti con versamento della quota nell'anno in corso e possibilità di regolarizzazione contestuale alla partecipazione stessa.

Alle Assemblee effettuate dal 1° ottobre successivo hanno facoltà di partecipare, con diritto di voto, i Soci in regola con i versamenti dell'anno in corso e possibilità di regolarizzazione contestuale alla partecipazione stessa.

L'avviso di convocazione, compreso quello relativo all'Assemblea per referendum, deve riportare gli argomenti all'ordine del giorno e viene trasmesso almeno dieci giorni prima della data di Assemblea, in prima convocazione, anche con avviso telematico indirizzato all'associato. Nel caso di convocazione per referendum, all'associato non in regola, non viene trasmessa la scheda di votazione che potrà essere ritirata direttamente in Consolato o in Delegazione, previa regolarizzazione delle quote arretrate.

Nella convocazione per referendum deve essere indicata la data entro cui far pervenire e ove recapitare le schede di votazione.

L'Assemblea è valida, in prima convocazione, quando è presente la metà più uno degli iscritti al Consolato aventi diritto di voto. In seconda convocazione, fissata almeno 24 ore dopo l'orario di inizio della prima, qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto di voto.

Ogni Socio ha diritto ad un solo voto e può essere portatore fino a cinque deleghe, non valide per le procedure elettorali.

L'Assemblea per referendum è valida qualunque sia il numero dei voti espressi.

Le delibere sono prese con la maggioranza del 50% più uno dei votanti, comprese eventuali deleghe.

Nelle votazioni palesi, in caso di parità, è decisivo il voto di chi presiede l'Assemblea.

Di ogni riunione assembleare deve essere redatto, a cura del Segretario dell'Assemblea, regolare verbale che sarà sottoscritto anche da chi l'ha presieduta.

C. **CONSIGLIO PROVINCIALE** - Il Consiglio Provinciale è l'organo a base elettiva che interpreta i suggerimenti dei Soci e collabora con il Console per la loro attuazione.

Compito preminente del Consiglio, oltre a quelli specificati dall'art. 6 dello Statuto, è la realizzazione, nell'ambito della Provincia, delle finalità statutarie nel rispetto delle attese dei Soci e in armonia con le direttive della Federazione centrale.

Il Consiglio, eletto dall'Assemblea dei Soci, dura in carica quattro anni. I Consiglieri sono rieleggibili senza limite di mandati.

Il numero dei Consiglieri, stabilito dall'art. 6 punto C) dello Statuto, comprende eventuali Capi delegazione e viene determinato dalla CEP in base al numero di iscritti al Consolato al 30 settembre dell'anno di svolgimento delle operazioni elettorali, purché per gli stessi siano stati effettuati i versamenti delle quote spettanti al Consolato regionale e alla Federazione entro il 15 ottobre successivo.

Se durante il quadriennio vengono a mancare uno o più Consiglieri, si provvede alla loro sostituzione seguendo la graduatoria di cui al verbale delle elezioni, a suo tempo redatto dalla Commissione elettorale provinciale. Nel caso di esaurimento della graduatoria, si provvede alla sostituzione mediante cooptazione da parte del Consiglio provinciale.

Il Consiglio viene convocato dal Console almeno due volte l'anno e ogni qualvolta lo richieda almeno un terzo dei Consiglieri. La convocazione avviene, anche per via telematica e con preavviso di almeno sette giorni, con trasmissione ai Consiglieri del relativo ordine del giorno. Il Consiglio viene presieduto dal Console e, in sua assenza, dal Viceconsole o dal Consigliere più anziano di iscrizione. Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti aventi diritto di voto; le delibere sono prese a maggioranza semplice dei voti validi. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Di ogni seduta viene redatto, a cura del Segretario, regolare verbale che sarà sottoscritto anche dal Console o da chi ha presieduto la riunione, dopo l'approvazione da parte del Consiglio.

I Consiglieri Nazionali e gli Emeriti - Soci del Consolato - possono intervenire alle riunioni con mero parere consultivo.

D. **CONSOLE PROVINCIALE** – Qualora il Console sia dimissionario o venga a mancare, il Consiglio Provinciale deve provvedere entro 30 gg. alla sua sostituzione con nuova elezione all'interno del Consiglio, previa immissione di nuovo Consigliere, qualora il Console uscente abbia

lasciato il Consiglio stesso. La sostituzione del Consigliere avviene con il primo dei non eletti e, in mancanza, con nuove votazioni da parte dell'Assemblea.

Il Console provinciale, nelle Regioni con un solo Consolato provinciale, svolge anche le funzioni di Console regionale.

- E. **VICECONSOLI PROVINCIALI** – Ogni Viceconsole provinciale può rinunciare all'incarico, rimanendo Consigliere provinciale. L'eventuale destituzione del Viceconsole può essere proposta dal Console provinciale o da almeno un terzo dei Consiglieri, con arrotondamento per eccesso e attuata con votazione a scheda segreta e con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri componenti l'intero Consiglio.
- F. **SEGRETARIO PROVINCIALE** - Il Segretario assiste il Console provinciale nelle funzioni relative alla gestione del Consolato e cura la tenuta dello schedario dei Soci. Su indicazioni del Console, provvede alle convocazioni di Consigli e, unitamente alla Commissione elettorale provinciale, cura la procedura nei casi di Assemblee per referendum.
Qualora non faccia parte del Consiglio partecipa alle sedute con parere consultivo.
I candidati alla posizione devono avere adeguata preparazione e competenza per svolgere in autonomia i compiti, seguire le procedure e affrontare le situazioni tipiche della posizione.
Il Segretario provinciale può rinunciare all'incarico. L'eventuale destituzione del Segretario può essere proposta dal Console provinciale o da almeno un terzo dei Consiglieri, con arrotondamento per eccesso, e attuata con votazione a scheda segreta e con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri componenti l'intero Consiglio.
- G. **TESORIERE PROVINCIALE** - Il Tesoriere affianca il Console nella amministrazione contabile del Consolato e cura la tenuta dei libri contabili obbligatori, provvede alla riscossione delle quote sociali e cura la tempestiva trasmissione al Consolato Regionale e alla Federazione centrale delle quote associative di competenza.
Provvede all'inserimento dei dati del rendiconto di ciascuna Delegazione, se esistente, nel bilancio del Consolato in collaborazione con il Revisore provinciale.
Qualora non faccia parte del Consiglio partecipa alle riunioni con parere consultivo.
I candidati alla posizione devono avere adeguata preparazione e competenza per svolgere in autonomia i compiti, seguire le procedure e affrontare le situazioni tipiche della posizione.
Il Tesoriere provinciale può rinunciare all'incarico. L'eventuale destituzione del Tesoriere può essere proposta dal Console provinciale o da almeno un terzo dei Consiglieri, con arrotondamento per eccesso, e attuata con votazione a scheda segreta e con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri componenti l'intero Consiglio.
- H. **COLLEGIO DEI REVISORI PROVINCIALE** – Il Revisore effettivo è quello che ha ottenuto il maggior numero di voti dall'Assemblea provinciale.
Assiste il Tesoriere nella stesura del rendiconto provinciale comprensivo dei dati del rendiconto di ciascuna Delegazione, se esistente, attestandone la veridicità.
Il Revisore in carica partecipa alle riunioni del Consiglio provinciale con parere consultivo.
E' opportuno che i candidati alla posizione abbiano adeguata preparazione e competenza per svolgere in autonomia i compiti, seguire le procedure e affrontare le situazioni tipiche della posizione.
- I. **COMMISSIONE ELETTORALE PROVINCIALE (CEP)** – E' opportuno che i candidati alla posizione abbiano adeguata preparazione e competenza per svolgere in autonomia i compiti, seguire le procedure e affrontare le situazioni tipiche della posizione.
E' compito della Commissione elettorale provinciale:
- sovrintendere alle operazioni elettorali;
 - predisporre le schede elettorali;
 - effettuare il relativo scrutinio;
 - proclamare gli eletti;
 - compilare e sottoscrivere il verbale delle votazioni.

ART. 7 – CONSOLATO REGIONALE - Il Consolato regionale rappresenta l'organismo della Federazione creato in armonia con la legge istituzionale delle Regioni. E' il centro propulsore e il coordinatore dell'attività in ambito regionale, nel rispetto dello spirito e delle finalità perseguite dalla Federazione centrale.

B. **ASSEMBLEA REGIONALE** – L'Assemblea regionale è composta dai Consiglieri dei Consolati provinciali, in numero previsto dall'art. 6 dello Statuto. I rappresentanti di ciascun Consolato provinciale sono ammessi all'assemblea se lo stesso Consolato è in regola con il versamento delle quote annuali al Consolato regionale e possibilità di regolarizzazione contestuale alla partecipazione all'Assemblea.

L'avviso di convocazione, compreso quello relativo all'Assemblea per referendum, deve indicare gli argomenti all'ordine del giorno e viene trasmesso almeno sette giorni prima della data di Assemblea, in prima convocazione, anche con avviso telematico indirizzato all'avente diritto di partecipazione. Nel caso di convocazione per referendum la scheda di votazione viene inviata agli aventi diritto appartenenti ai Consolati in regola con il versamento delle quote associative di cui sopra.

Nella convocazione per referendum deve essere indicata la data entro cui far pervenire e ove recapitare le schede di votazione.

L'Assemblea è valida, in prima convocazione, quando è presente la metà più uno del totale dei rappresentanti dei Consolati in regola. In seconda convocazione, fissata almeno 24 ore dopo l'orario di inizio della prima, qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto di voto.

Ogni rappresentante ha diritto a un voto e può essere portatore fino a cinque deleghe, non valide per le procedure elettorali. L'Assemblea per referendum è valida qualunque sia il numero dei voti espressi.

Le delibere sono prese con la maggioranza del 50% più uno dei votanti, comprese eventuali deleghe. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, è decisivo il voto di chi presiede l'Assemblea.

Di ogni riunione assembleare viene steso, a cura del Segretario dell'Assemblea, verbale che sarà sottoscritto dallo stesso Segretario e da chi l'ha presieduta.

C. **CONSIGLIO REGIONALE** – Il Consiglio regionale è composto dai Consoli provinciali, integrati con apposita votazione dell'Assemblea regionale, qualora il totale dei suddetti Consoli provinciali sia inferiore a quanto previsto dall'art. 7, lettera C) dello Statuto. L'integrazione dei Consiglieri regionali e la determinazione del numero di Consiglieri nazionali spettanti alla Regione viene stabilito dalla CER in base al numero totale di iscritti ai Consolati provinciali della Regione al 30 settembre dell'anno di svolgimento delle operazioni elettorali, purché per gli stessi siano stati effettuati i versamenti delle quote spettanti al Consolato regionale e alla Federazione centrale entro il 15 ottobre successivo.

È l'organo di supporto all'attività del Console regionale che lo convoca ogniqualvolta se ne presenti la necessità e lo presiede.

La convocazione, peraltro, può essere richiesta anche da metà più uno dei Consiglieri che ne facciano esplicita istanza scritta allo stesso Console regionale o, in difetto, al Presidente nazionale.

Ha compiti propositivi per una collegiale risoluzione dei problemi gestionali e organizzativi dei Consolati della Regione e per dibattere eventuali temi posti o da porre in discussione al Consiglio nazionale.

L'avviso di convocazione deve riportare gli argomenti all'ordine del giorno e viene trasmesso almeno dieci giorni prima della data di Consiglio, anche con avviso telematico indirizzato all'avente diritto di partecipazione.

D. **CONSOLE REGIONALE** – Il Console regionale rappresenta la Federazione centrale nell'ambito della Regione e, in tale veste, unitamente ad un Console provinciale, scelto dal Consiglio regionale con rotazione annuale, rappresenta la Federazione presso la competente Direzione del Lavoro nella Commissione per l'assegnazione delle "Stelle".

Alla cerimonia del 1° maggio, che curerà in modo particolare in collaborazione con la Prefettura competente, porta il saluto della Federazione e del Presidente ai nuovi insigniti della "Stella al Merito del Lavoro".

Il Console regionale svolge il ruolo di raccordo fra le funzioni di indirizzo generale spettanti al Consiglio nazionale e la concreta operatività dei Consolati provinciali, armonizzandone e collegandone le attività con le direttive del Consiglio stesso.

Coordina queste attività e ne ispira le iniziative, avvalendosi del collegiale supporto propositivo del Consiglio regionale.

Il Console regionale, nelle Regioni con un solo Consolato provinciale, svolge anche le funzioni di Console provinciale.

Qualora il Console regionale venisse a mancare, per qualsivoglia motivo, il Consiglio regionale provvede entro due mesi a nuova elezione, previa integrazione dell'eventuale Consigliere mancante.

- E. **VICECONSOLE REGIONALE** - Ogni Viceconsole regionale può rinunciare all'incarico, rimanendo Consigliere regionale. L'eventuale destituzione del Viceconsole regionale può essere proposta dal Console regionale o da almeno un terzo dei Consiglieri, con arrotondamento per eccesso e attuata con votazione a scheda segreta e con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri componenti l'intero Consiglio.
- F. **SEGRETARIO REGIONALE** - Il Segretario assiste il Console regionale nelle funzioni relative alla gestione del Consolato. Su indicazioni del Console, provvede alle convocazioni di Consigli e di Assemblee e, nei casi di Assemblee per referendum, coadiuva il Console regionale nella relativa procedura, unitamente alla Commissione elettorale regionale.
Qualora non faccia parte del Consiglio partecipa alle sedute con parere consultivo.
I candidati alla posizione devono avere adeguata preparazione e competenza per svolgere in autonomia i compiti, seguire le procedure e affrontare le situazioni tipiche della posizione.
Il Segretario regionale può rinunciare all'incarico. L'eventuale destituzione del Segretario regionale può essere proposta dal Console regionale o da almeno un terzo dei Consiglieri, con arrotondamento per eccesso, e attuata con votazione a scheda segreta e con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri componenti l'intero Consiglio.
- G. **TESORIERE REGIONALE** - Il Tesoriere affianca il Console nella amministrazione contabile del Consolato e provvede alla riscossione dai Consolati provinciali delle quote sociali di competenza.
Qualora non faccia parte del Consiglio partecipa alle riunioni con parere consultivo.
I candidati alla posizione devono avere adeguata preparazione e competenza per svolgere in autonomia i compiti, seguire le procedure e affrontare le situazioni tipiche della posizione.
Il Tesoriere regionale può rinunciare all'incarico. L'eventuale destituzione del Tesoriere regionale può essere proposta dal Console provinciale o da almeno un terzo dei Consiglieri, con arrotondamento per eccesso, e attuata con votazione a scheda segreta e con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri componenti l'intero Consiglio.
- H. **COLLEGIO DEI REVISORI REGIONALE** - Il Revisore effettivo è quello che ha ottenuto il maggior numero di voti dall'Assemblea regionale.
Il Revisore in carica partecipa alle riunioni del Consiglio regionale con parere consultivo.
E' opportuno che i candidati alla posizione abbiano adeguata preparazione e competenza per svolgere in autonomia i compiti, seguire le procedure e affrontare le situazioni tipiche della posizione.
- I. **COMMISSIONE ELETTORALE REGIONALE (CER)** - E' opportuno che i candidati alla posizione abbiano adeguata preparazione e competenza per svolgere in autonomia i compiti, seguire le procedure e affrontare le situazioni tipiche della posizione.
E' compito della Commissione elettorale regionale:
- sovrintendere alle operazioni elettorali;
 - predisporre le schede elettorali;
 - effettuare il relativo scrutinio;
 - proclamare gli eletti;
 - compilare e sottoscrivere il verbale delle votazioni.

ART. 8 – CONSOLATO MDL ALL'ESTERO

- A. **SOCI** - Sono Soci gli insigniti della Stella al Merito del Lavoro che, avanzata iniziale richiesta formale di iscrizione alla Sezione della Nazione di residenza o alla Sezione mista, restano associati in costanza di residenza e di regolare versamento della quota annuale. Per rappresentare degnamente i soci, dando esempio di attaccamento alla Federazione, tutti coloro che occupano posizioni elettive

nell'ambito dell'intera struttura MdL all'estero sono invitati a versare alla Sezione di competenza l'intera quota annuale entro il primo trimestre dell'anno di riferimento.

- B. **SEZIONE MDL ALL'ESTERO** – La Sezione MdL all'estero si costituisce con un'Assemblea costitutiva, anche autoconvocata, alla presenza del Console MdL all'estero. Per la costituzione, con esclusione della Sezione MdL estera mista, occorre un minimo di 20 associati nell'ambito dell'intero Stato estero. Può essere richiesta al Consiglio nazionale la costituzione di Sezioni con un minore numero di iscritti, purché il Consiglio MdL all'estero ne garantisca funzionalità, nonché autonomia organizzativa, amministrativa, economica e finanziaria.
- C. **ASSEMBLEA DI SEZIONE MDL ALL'ESTERO** - Hanno facoltà di partecipare, con diritto di voto, alle Assemblee effettuate fino al 30 settembre dell'anno in corso, i soci in regola con i versamenti delle quote al 31.12 dell'anno precedente, nonché i nuovi iscritti con versamento della quota nell'anno in corso e possibilità di regolarizzazione contestuale alla partecipazione stessa. Alle Assemblee effettuate dal 1° ottobre successivo hanno facoltà di partecipare, con diritto di voto, i Soci in regola con i versamenti dell'anno in corso e possibilità di regolarizzazione contestuale alla partecipazione stessa.
L'avviso di convocazione, compreso quello relativo all'Assemblea per referendum, deve riportare gli argomenti all'ordine del giorno e viene trasmesso almeno sette giorni prima della data di Assemblea, in prima convocazione, anche con avviso telematico indirizzato all'associato.
Nel caso di convocazione per referendum, all'associato non in regola, non viene trasmessa la scheda di votazione che può essere richiesta direttamente alla Sezione, previa regolarizzazione delle quote arretrate.
Nella convocazione per referendum deve essere indicata la data entro cui far pervenire e ove recapitare le schede di votazione.
L'Assemblea è valida, in prima convocazione, quando è presente la metà più uno degli iscritti alla Sezione aventi diritto di voto. In seconda convocazione, fissata almeno 24 ore dopo l'orario di inizio della prima, qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto di voto.
Ogni Socio ha diritto a un solo voto e può essere portatore fino a cinque deleghe, non valide per le procedure elettorali.
L'Assemblea per referendum è valida qualunque sia il numero dei voti espressi.
Le delibere sono prese con la maggioranza del 50% più uno dei votanti, comprese eventuali deleghe. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, è decisivo il voto di chi presiede l'Assemblea.
Di ogni riunione assembleare viene steso, a cura del Segretario dell'Assemblea, regolare verbale sottoscritto dallo stesso Segretario e da chi l'ha presieduta.
- D. **CONSOLE DI SEZIONE MDL ALL'ESTERO** - Qualora, per qualsivoglia motivo, venga a mancare il Console, l'Assemblea dovrà provvedere entro 30 gg. alla sua sostituzione con nuova votazione, previa convocazione da parte del Console MdL all'estero o del Segretario di sezione da questi delegato.
- E. **SEGRETARIO DI SEZIONE MDL ALL'ESTERO** - Il Segretario assiste il Console di sezione nelle funzioni relative alla gestione della Sezione e cura la tenuta dello schedario dei Soci. Su indicazioni del Console, provvede alle convocazioni di Consigli e di Assemblee e, nei casi di Assemblee per referendum, coadiuva il Console di sezione nella relativa procedura.
I candidati alla posizione devono avere adeguata preparazione e competenza per svolgere in autonomia i compiti, seguire le procedure e affrontare le situazioni tipiche della posizione.
Il Segretario di sezione può rinunciare all'incarico. L'eventuale destituzione del Segretario può essere attuata direttamente dal Console.
- F. **TESORIERE DI SEZIONE MDL ALL'ESTERO** - Il Tesoriere affianca il Console nell'amministrazione contabile della Sezione, cura la tenuta dei libri contabili obbligatori, provvede alla riscossione delle quote sociali e alla tempestiva trasmissione delle quote associative di competenza al Consolato MdL all'estero e alla Federazione centrale.
I candidati alla posizione devono avere adeguata preparazione e competenza per svolgere in autonomia i compiti, seguire le procedure e affrontare le situazioni tipiche.
Il Tesoriere di sezione può rinunciare all'incarico e la sua destituzione può essere attuata direttamente dal Console.

- G. **ASSEMBLEA MDL ALL'ESTERO** - L'Assemblea MdL all'estero è composta dai Consiglieri delle Sezioni MdL all'estero. I rappresentanti di ciascuna Sezione sono ammessi all'assemblea se la stessa Sezione è in regola con il versamento delle quote annuali al Consolato MdL all'estero e possibilità di regolarizzazione contestuale alla partecipazione stessa.

Ogni Rappresentante è portatore di tanti voti quanti risultano dal seguente conteggio:

quote versate alla Sezione entro 31 dicembre anno precedente diviso 20 con arrotondamento per eccesso fino a un massimo di cinque voti.

Il numero di voti attribuito è però subordinato all'avvenuto accredito delle quote spettanti al Consolato MdL all'Estero entro il 15 gennaio dell'anno in corso.

Esempio:

per la Sezione 45 quote versate entro il 31 dicembre ed accreditate al Consolato MdL all'estero entro il 15 gennaio successivo, si avrebbe il seguente conteggio:

$$45/20 = 2,25 \text{ arrotondato a } 3 \text{ voti.}$$

L'avviso di convocazione, compreso quello relativo all'Assemblea per referendum, deve indicare gli argomenti all'ordine del giorno e viene trasmesso almeno dieci giorni prima della data di Assemblea, in prima convocazione, anche con avviso telematico indirizzato all'avente diritto di partecipazione. Nel caso di convocazione per referendum, la scheda di votazione viene inviata agli aventi diritto appartenenti alle Sezioni in regola con il versamento delle quote associative di cui sopra.

Nella convocazione per referendum deve essere indicata la data entro cui far pervenire e ove recapitare le schede di votazione.

L'Assemblea è valida, in prima convocazione, quando è presente la metà più uno del totale dei rappresentanti delle Sezioni in regola. In seconda convocazione, fissata almeno 24 ore dopo l'orario di inizio della prima, qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto di voto.

Ogni rappresentante ha diritto ad un voto e può essere portatore fino a cinque deleghe, non valide per le procedure elettorali;

L'Assemblea per referendum è valida qualunque sia il numero dei voti espressi.

Le delibere sono prese con la maggioranza del 50% più uno dei votanti, comprese eventuali deleghe.

Nelle votazioni palesi, in caso di parità, è decisivo il voto di chi presiede l'Assemblea.

Di ogni riunione assembleare viene steso, a cura del Segretario dell'Assemblea, regolare verbale sottoscritto dallo stesso Segretario e da chi l'ha presieduta.

- H. **CONSIGLIO MDL ALL'ESTERO** - Il Consiglio MdL all'estero è composto dai Consoli di tutte le Sezioni.

È l'organo di supporto all'attività del Console MdL all'estero che lo convoca ogniqualvolta se ne presenti la necessità e lo presiede.

La convocazione, peraltro, può essere richiesta anche da metà più uno dei Consiglieri che ne facciano esplicita istanza allo stesso Console MdL all'estero o, in difetto, al Presidente nazionale. Ha compiti propositivi per una collegiale risoluzione dei problemi gestionali e organizzativi dell'insieme delle Sezioni e per dibattere eventuali temi posti e da porre in discussione al Consiglio nazionale.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti all'ordine del giorno e viene trasmesso almeno dieci giorni prima della data di Consiglio, anche con avviso telematico indirizzato all'avente diritto di partecipare.

- I. **CONSOLE MDL ALL'ESTERO** - Il Console MdL all'estero rappresenta la Federazione centrale nell'ambito degli stati esteri dietro esplicita delega da parte del Presidente.

Egli svolge il ruolo di raccordo fra le funzioni di indirizzo generale spettanti al Consiglio nazionale, del quale è membro in rappresentanza dei MdL all'estero, e la concreta operatività di questi, armonizzandone e collegandone le attività con le direttive del Consiglio nazionale stesso.

Coordina queste attività e ne ispira le iniziative, avvalendosi del collegiale supporto propositivo del Consiglio MdL all'estero e del coinvolgimento partecipativo su obiettivi comuni.

Qualora il Console MdL all'estero venisse a mancare, per qualsivoglia motivo, il Consiglio MdL all'estero deve provvedere entro 60 giorni alla sua sostituzione con nuova votazione, previa integrazione dell'eventuale Consigliere mancante.

- J. **VICECONSOLE MDL ALL'ESTERO** – Ogni Viceconsole MdL all'estero può rinunciare all'incarico rimanendo Consigliere MdL all'estero. L'eventuale destituzione del Viceconsole può essere proposta dal Console MdL all'estero o da almeno un terzo dei Consiglieri, con arrotondamento per eccesso e attuata con votazione a scheda segreta e con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri componenti l'intero Consiglio.
- K. **SEGRETARIO MDL ALL'ESTERO** - Il Segretario assiste il Console nelle funzioni relative alla gestione del Consolato. Su indicazioni del Console, provvede alle convocazioni di Consigli e di Assemblee e, nei casi di Assemblee per referendum, coadiuva il Console MdL all'estero nella relativa procedura, unitamente alla Commissione elettorale regionale.
Qualora non faccia parte del Consiglio partecipa alle sedute con parere consultivo.
I candidati alla posizione devono avere adeguata preparazione e competenza per svolgere in autonomia i compiti, seguire le procedure e affrontare le situazioni tipiche della posizione.
Il Segretario MdL all'estero può rinunciare all'incarico. L'eventuale destituzione del Segretario MdL all'estero può essere proposta dal Console MdL all'estero o da almeno un terzo dei Consiglieri, con arrotondamento per eccesso, e attuata con votazione a scheda segreta e con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri componenti l'intero Consiglio.
- L. **TESORIERE MDL ALL'ESTERO** - Il Tesoriere affianca il Console nell'amministrazione contabile del Consolato e provvede alla riscossione dalle Sezioni MdL all'estero delle quote sociali di competenza.
Qualora non faccia parte del Consiglio partecipa alle riunioni con parere consultivo.
I candidati alla posizione devono avere adeguata preparazione e competenza per svolgere in autonomia i compiti, seguire le procedure e affrontare le situazioni tipiche della posizione.
Il Tesoriere può rinunciare all'incarico. L'eventuale destituzione del Tesoriere MdL all'estero può essere proposta dal Console MdL all'estero o da almeno un terzo dei Consiglieri, con arrotondamento per eccesso, e attuata con votazione a scheda segreta e con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri componenti l'intero Consiglio.
- M. **COLLEGIO DEI REVISORI MDL ALL'ESTERO** - Il Revisore partecipa alle riunioni del Consiglio MdL all'estero con parere consultivo.
I candidati alla posizione devono avere adeguata preparazione e competenza per svolgere in autonomia i compiti, seguendo le procedure e affrontando le situazioni tipiche della posizione.
- N. **COMMISSIONE ELETTORALE MDL ALL'ESTERO (CEE)** - I candidati alla posizione devono avere adeguata preparazione e competenza per svolgere in autonomia i compiti, seguire le procedure e affrontare le situazioni tipiche della posizione.
- O. **CLAUSOLE ORGANIZZATIVE DI SALVAGUARDIA** - Il Console MdL all'estero deve effettuare ogni possibile azione per ottenere una struttura composta da MdL iscritti alle Sezioni MdL all'estero. Qualora, nonostante ogni tentativo, non vi riuscisse, può chiedere l'affidamento delle relative mansioni alle omologhe strutture nazionali.
Il Presidente, dopo aver portato l'argomento in Giunta, con relativa delibera, provvede agli affidamenti del caso, fornendo debita informazione al Consiglio nazionale in occasione della prima seduta.

ART. 9 – FEDERAZIONE-CENTRALE

- A. **SOCI DELLA FEDERAZIONE** - L'iscrizione e i rinnovi annuali tramite il Consolato provinciale, o sua Delegazione, e tramite Sezione MdL all'estero, territorialmente competenti in relazione alla residenza dell'associato, comporta in modo contestuale e automatico anche l'iscrizione alla Federazione.
- B. **ASSEMBLEA NAZIONALE** - All'Assemblea nazionale partecipano i Rappresentanti dei Consolati provinciali e dei Consolati di sezione MdL all'estero purché i Consolati abbiano versato alla Federazione centrale le quote ad essa spettanti e possibilità di regolarizzazione contestuale alla partecipazione stessa.

Ogni Rappresentante è portatore di tanti voti quanti risultano dal seguente conteggio:

quote versate al Consolato o Sezione entro 31 dicembre anno precedente diviso 100 con arrotondamento per eccesso fino a un massimo di cinque voti.

Il numero di voti attribuito è però subordinato all'avvenuto accredito delle quote spettanti alla Federazione centrale entro il 15 gennaio dell'anno in corso.

Esempio:

per il Consolato con 145 quote versate entro il 31 dicembre ed accreditate alla Federazione entro il 15 gennaio successivo, si avrebbe il seguente conteggio:

$$145/100 = 1,45 \text{ arrotondato a 2 voti.}$$

L'avviso di convocazione, compreso quello relativo all'Assemblea per referendum, deve indicare gli argomenti all'ordine del giorno e viene trasmesso, dal Segretario generale su indicazione del Presidente, almeno dieci giorni prima della data di Assemblea, in prima convocazione, ai Rappresentanti dei soli Consolati in regola, anche con avviso telematico indirizzato all'avente diritto di partecipazione.

Ai Consolati non in regola, viene inviata una semplice nota informativa.

Nella convocazione per referendum deve essere indicata la data entro cui far pervenire e ove recapitare le schede di votazione.

L'Assemblea è valida, in prima convocazione, quando sono presenti Rappresentanti pari almeno alla metà più uno del monte voti totale.

In seconda convocazione, fissata almeno 24 ore dopo l'orario di inizio della prima, qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto di voto.

L'Assemblea per referendum è valida qualunque sia il numero dei voti espressi.

Le delibere sono prese con la maggioranza del 50% più uno dei votanti.

Nelle votazioni palesi, in caso di parità, è decisivo il voto di chi presiede l'Assemblea.

Di ogni riunione assembleare dovrà essere steso, a cura del Segretario dell'Assemblea, regolare verbale che sarà sottoscritto dallo stesso Segretario e da chi l'ha presieduta.

C. CONSIGLIO NAZIONALE

L'attribuzione dei Consiglieri nazionali alle singole regioni e al Consolato MdL all'estero, compresi i Consoli divenuti tali di diritto, è subordinata all'accredito delle quote spettanti alla Federazione centrale per le iscrizioni avvenute entro il 30 settembre dell'ultimo anno di durata del mandato in corso, purché l'accredito in oggetto sia stato effettuato alla Federazione stessa entro il 10 ottobre successivo.

Il numero di Consiglieri nazionali così determinato rimane invariato per l'intero mandato avente decorrenza dall'anno successivo.

Ad ogni Consolato regionale spettano tanti Consiglieri nazionali, compreso il Console regionale, quanti risultano dal seguente conteggio:

quote versate alla Federazione centrale entro 31 dicembre anno precedente diviso 500 con arrotondamento per eccesso.

Il numero di voti attribuito è però subordinato all'avvenuto accredito delle quote spettanti alla Federazione centrale entro il 15 gennaio dell'anno in corso.

Esempio:

per il Consolato regionale con 1545 quote versate entro il 31 dicembre ed accreditate alla Federazione entro il 15 gennaio successivo, si avrebbe il seguente conteggio:

$$1545/500 = 3,09 \text{ arrotondato a 4 Consiglieri nazionali, compreso il Console regionale.}$$

Il Segretario nazionale, il Segretario di consiglio e giunta, il Tesoriere nazionale, il Responsabile privacy, il Presidente della CEN e il Presidente dei Revisori nazionali partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio nazionale anche se non Consiglieri, con solo parere consultivo.

Di norma, le riunioni del Consiglio nazionale vengono tenute presso la Sede della Federazione o in locali idonei e scelti dalla Presidenza.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza fisica di almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica.

Il Consiglio nazionale delibera con la maggioranza del 50% più uno dei votanti.

Ogni Consigliere Nazionale può essere portatore di una sola delega di altro Consigliere. Tale delega deve essere firmata dal delegante o inviata al Segretario di Consiglio tramite e-mail e vale solo per la riunione per la quale viene rilasciata.

La delega non può essere utilizzata per le votazioni elettorali.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente nazionale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente vicario e, in sua assenza o se non nominato, dal Vicepresidente più anziano di iscrizione alla Federazione.

La convocazione del Consiglio nazionale viene fatta dal Presidente o, per suo mandato, dal Segretario di consiglio e giunta con mezzi informatici, almeno 10 giorni prima della data della riunione, comprendente ordine del giorno e relativi allegati.

Qualora, durante il quadriennio di carica, venisse a mancare, per qualsivoglia motivo, un Consigliere nazionale, subentra il primo dei non eletti della rispettiva graduatoria regionale.

Se, invece, viene a mancare un Consigliere nazionale/Console Regionale, gli subentra il nuovo Console regionale eletto dal rispettivo Consiglio.

- D. **PRESIDENTE NAZIONALE** - La carica di Presidente nazionale è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale, salvo quella di Consigliere nazionale.

Qualora, nel corso del quadriennio di mandato, la posizione si rendesse vacante, anche per dimissioni, si avrebbe la contestuale decadenza dalla posizione di Consigliere nazionale. Quindi, si procede a nuove elezioni indette dalla Commissione elettorale nazionale, entro tre mesi.

- E. **VICEPRESIDENTI NAZIONALI** - Qualora, nel corso del quadriennio di mandato, la posizione di un Vicepresidente si rendesse vacante, con contestuale rinuncia alla posizione di Consigliere nazionale, si procede a nuove elezioni indette dalla Commissione elettorale nazionale per la zona territorialmente interessata, entro tre mesi, previa integrazione del Consiglio nazionale con un nuovo Consigliere della rispettiva Regione, in carica fino allo scadere del mandato in corso.

Qualora il Vicepresidente si dovesse dimettere dalla carica, mantenendo quella di Consigliere nazionale, si procede a elezione di un nuovo Vicepresidente per la zona territorialmente interessata e resta in carica fino alla scadenza del mandato.

- F. **SEGRETARIO NAZIONALE** - Il Segretario nazionale assiste il Presidente nelle funzioni relative alla gestione della Federazione. Ha la responsabilità esecutiva delle deliberazioni del Consiglio nazionale e della Giunta, nonché delle disposizioni del Presidente.

Sovrintende agli uffici delle Federazione centrale e ha la responsabilità del loro funzionamento.

Su indicazione del Presidente, provvede alle convocazioni delle Assemblee e cura la tenuta degli archivi anagrafici dei Soci.

Da parte del Presidente, della Giunta e del Consiglio nazionale possono essergli demandati compiti particolari.

Qualora non faccia parte del Consiglio, partecipa alle sedute con parere consultivo.

I candidati alla posizione devono avere adeguata preparazione e competenza per svolgere in autonomia i compiti, seguire le procedure e affrontare le situazioni tipiche della posizione.

Il Segretario nazionale può rinunciare all'incarico. L'eventuale destituzione del Segretario nazionale può essere proposta dal Presidente o da almeno un terzo dei Consiglieri, con arrotondamento per eccesso, e attuata con votazione a scheda segreta e con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri componenti l'intero Consiglio.

- G. **TESORIERE NAZIONALE** - Il Tesoriere nazionale assiste il Presidente nelle funzioni relative alla gestione amministrativa e patrimoniale della Federazione e provvede a predisporre i progetti di Bilancio - preventivo e consuntivo.

Il Tesoriere è responsabile della tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla legge.

Qualora non faccia parte del Consiglio, partecipa alle sedute con parere consultivo.

I candidati alla posizione devono avere adeguata preparazione e competenza per svolgere in autonomia i compiti, seguire le procedure e affrontare le situazioni tipiche della posizione.

Il Tesoriere nazionale può rinunciare all'incarico. L'eventuale destituzione del Tesoriere nazionale può essere proposta dal Presidente o da almeno un terzo dei Consiglieri, con arrotondamento per eccesso, e attuata con votazione a scheda segreta e con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri componenti l'intero Consiglio nazionale.

- H. **COLLEGIO DEI REVISORI NAZIONALI** - I candidati alla posizione devono avere adeguata preparazione e competenza per svolgere in autonomia i compiti, seguire le procedure e affrontare le situazioni tipiche della posizione.
- I. **COMMISSIONE ELETTORALE NAZIONALE (CEN)**
I candidati alla posizione devono avere adeguata preparazione e competenza per svolgere in autonomia i compiti, seguire le procedure e affrontare le situazioni tipiche della posizione.
- J. **SEGRETARIO DI CONSIGLIO E GIUNTA** - Il Segretario di consiglio e giunta assiste il Presidente e la Giunta nelle loro funzioni.
Su indicazione del Presidente, provvede alle convocazioni del Consiglio nazionale e della Giunta e alla redazione dei verbali delle rispettive riunioni.
Qualora non faccia parte del Consiglio, partecipa alle sedute con parere consultivo.
I candidati alla posizione devono avere adeguata preparazione e competenza per svolgere in autonomia i compiti, seguire le procedure e affrontare le situazioni tipiche della posizione.
Il Segretario di consiglio e giunta può rinunciare all'incarico. L'eventuale destituzione del Segretario di consiglio e giunta può essere proposta dal Presidente o da almeno un terzo dei Consiglieri, con arrotondamento per eccesso, e attuata con votazione a scheda segreta e con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri componenti l'intero Consiglio.
I verbali delle riunioni del Consiglio nazionale devono riportare la discussione sui singoli punti dell'ordine del giorno, sintetizzando gli interventi, il procedimento di votazione ed i risultati ottenuti. Eventuali richieste di modifiche da parte di Consiglieri devono essere avanzate al Segretario del Consiglio per e-mail nel termine perentorio di 30 gg. dalla data di invio da parte della Presidenza e saranno accluse al verbale. Con le stesse modalità, possono richiedere eventuali modifiche sul proprio intervento altri Soci convocati per partecipare al Consiglio stesso.

I verbali delle riunioni di Giunta devono riportare la discussione sui singoli punti trattati, sintetizzando le decisioni assunte e le proposte conseguenti con verbalizzazione e sottoscrizione contestuali.
- K. **RESPONSABILE NAZIONALE PRIVACY** - I candidati alla posizione devono avere adeguata preparazione e competenza per svolgere in autonomia i compiti, seguire le procedure e affrontare le situazioni tipiche della posizione.
Il Responsabile nazionale privacy può rinunciare all'incarico. L'eventuale destituzione del Responsabile nazionale privacy può essere proposta dal Presidente. Il Responsabile privacy può rinunciare all'incarico. L'eventuale destituzione del Responsabile privacy può essere proposta dal Presidente o da almeno un terzo dei Consiglieri, con arrotondamento per eccesso, e attuata con votazione a scheda segreta e con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri componenti l'intero Consiglio nazionale.
- L. **GIUNTA** – La Giunta viene convocata dal Presidente o, per suo incarico, dal Segretario di consiglio e giunta, ogni volta se ne ravvisi la necessità o lo richieda un terzo dei suoi componenti, arrotondato per eccesso.
La convocazione, completa dell'ordine del giorno, deve essere effettuata con mezzi telematici almeno 7 giorni prima della data della riunione.
Alle riunioni di Giunta viene invitato il Presidente del collegio dei revisori nazionale che partecipa senza diritto di voto.
La riunione è valida, anche senza la suddetta convocazione, qualora vi sia la presenza di persona di tutti i componenti la Giunta.
Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole del 50% più uno dei voti dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce in caso di assenza.
Non sono ammesse deleghe.
- M. **COLLEGIO DEI PROBIVIRI** - La carica è incompatibile con qualsiasi altra carica. Alle riunioni del Collegio partecipano solo i membri effettivi.
Le richieste di lodo debbono essere inviate al Collegio e per opportuna conoscenza al Presidente nazionale che, avvalendosi di volta in volta degli organi competenti, svolge opportuna istruttoria da trasmettere al Collegio stesso.

Il lodo, sottoscritto dal Presidente del collegio e dai due membri effettivi, nonché siglato dai medesimi in ogni sua pagina, deve essere trasmesso, a cura del Segretario del collegio, al Presidente nazionale che lo invia alle parti, comunque, interessate.

I candidati alla posizione devono avere adeguata preparazione e competenza per svolgere in autonomia i compiti, seguire le procedure e affrontare le situazioni tipiche della posizione.

N. **COMMISSIONI NAZIONALI** - Nella formazione di ciascuna Commissione, pur privilegiando il criterio della competenza personale di ciascun commissario, su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri presenti può essere proposta l'utilizzazione del criterio della territorialità qualora richiesto dalla maggioranza dei presenti, comprese le deleghe. Peraltro, qualora il criterio della territorialità non consentisse la completa formazione della Commissione, le posizioni ancora libere verranno assegnate con votazione fra tutti i candidati non eletti. L'indirizzo operativo e gli obiettivi di ciascuna Commissione vengono presentate al Consiglio nazionale dalla Presidenza. Il Consiglio di cui le Commissioni nazionali sono espressione, dopo opportuna disamina e con apposita votazione per ciascuna Commissione, dà le conseguenti linee definitive, eventualmente, modificabili con la stessa procedura.

Una volta definite dal Consiglio nazionale le linee operative, vengono presentate al Segretario di consiglio e giunta le candidature alle singole posizioni, corredate dai relativi curricula e la contestuale lettera di presentazione da parte del Console regionale o del Console MdL all'estero. Con l'invio dell'OdG del Consiglio, il Segretario provvede a trasmettere tutta la documentazione ai Consiglieri.

La presentazione da parte del Console regionale, di cui sopra, sarà illustrata in Consiglio nazionale dallo stesso Console o da persona da lui delegata prima delle singole votazioni.

Ai candidati è richiesta adeguata preparazione e competenza specifica, capacità di lavorare in gruppo per esaminare, approfondire e organizzare l'attività specifica della Commissione.

Il Commissario può rinunciare all'incarico e una eventuale rimozione, anche per motivi di scarsa partecipazione, può essere proposta dal Presidente nazionale, o dal Coordinatore della stessa Commissione o da almeno un terzo dei Consiglieri, con arrotondamento per eccesso. Essa viene attuata con votazione a scheda segreta e con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri componenti l'intero Consiglio nazionale.

Salvo diversa decisione del Consiglio nazionale, la Commissione rimane in essere e operativa fino al subentro della nuova Commissione cui, il coordinatore uscente darà in consegna quanto in sospeso o in corso di realizzazione.

Ogni Commissione può essere dichiarata decaduta dal Consiglio nazionale, con voto segreto e con l'approvazione del 50% più uno dei Consiglieri dell'intero Consiglio nazionale.

TITOLO VI

CARICHE E COMPATIBILITA'

ART. 10 - CARICHE SOCIALI

ART. 11 - TITOLI ONORIFICI - Il Presidente uscente, comunque, non rieletto ha facoltà di partecipare al Consiglio nazionale, senza diritto di voto. Le spese per la sua partecipazione sono a carico della Federazione centrale.

L'attribuzione del titolo di Presidente onorario della Federazione al neo Presidente dei Cavalieri del lavoro viene comunicato con lettera inviata dal Presidente nazionale.

Il titolo di "Emerito" può essere attribuito allo stesso associato, da parte degli Organi preposti, per ciascuna delle posizioni occupate per cui è stato ritenuto meritevole. Allo stesso, peraltro, rimane possibile fregiarsi solo del titolo riguardante la posizione di maggior prestigio.

Il titolo di Emerito decade nei casi di perdita della qualifica di Socio per dimissioni, morosità o espulsione.

La qualifica di “Amica o Amico dei Maestri del Lavoro” può essere concessa su proposta di ciascun Console o di almeno un terzo dei Consiglieri, con arrotondamento per eccesso, e approvato dal relativo Consiglio con la maggioranza del 75% del totale dei componenti l'intero Consiglio.

La qualifica di “Amica o Amico dei Maestri del Lavoro” non comporta il versamento della quota associativa e non dà diritto elettorale attivo o passivo. Possono, peraltro, essere invitati dai Consoli a partecipare alle iniziative dei Consolati.

ART. 12 – COMPATIBILITA' - Pur considerando le compatibilità previste dallo Statuto, è opportuno che, per consentire la massima funzionalità associativa, nell'assunzione di ogni incarico, ciascun Socio consideri le responsabilità e lo spirito di servizio richiesti dalla relativa posizione.

ART. 13 – DISPOSIZIONI SANZIONATORIE – I provvedimenti disciplinari sono:

a) Rimprovero verbale nei casi di mancanze di portata limitata. Il rimprovero verbale viene comminato dal Console cui appartiene il Socio sancito, dietro parere favorevole e con votazione a scheda segreta, del Consiglio competente, su iniziativa dello stesso Console o di almeno un terzo dei Consiglieri totali, arrotondato per eccesso.

La comunicazione del provvedimento deve essere trasmessa all'interessato, con raccomandata RR o tramite PEC, dal Console o da persona espressamente incaricata dal Consiglio, entro 10 giorni dalla sua delibera.

b) Biasimo scritto nei casi di mancanze di maggior rilievo. Il biasimo scritto viene comminato dal Console cui appartiene il Socio sancito, dietro parere favorevole e con votazione a scheda segreta, del Consiglio competente su iniziativa dello stesso Console o di almeno un terzo dei Consiglieri totali, arrotondato per eccesso.

La comunicazione del provvedimento deve essere trasmessa all'interessato, con raccomandata RR o tramite PEC, dal Console o da persona espressamente incaricata dal Consiglio, entro 10 giorni dalla sua delibera.

c) Sospensione o revoca da incarichi nei casi di mancanze importanti. La sospensione o la revoca viene comminata dal Consiglio cui il sanzionato appartiene, dietro parere favorevole e con votazione a scheda segreta, del Consiglio competente su iniziativa dello stesso Console o di almeno un terzo dei Consiglieri totali, arrotondato per eccesso.

La comunicazione del provvedimento deve essere trasmessa all'interessato, con raccomandata RR o tramite PEC, dal Console o da persona espressamente incaricata dal Consiglio, entro 10 giorni dalla sua delibera.

d) Espulsione dalla Federazione per mancanze gravissime che non consentano la prosecuzione del rapporto con il Socio a causa di gravi mancanze alla luce delle norme dello Statuto o dei Regolamenti o del Codice etico.

La proposta di espulsione deve essere avanzata alla Presidenza o dal Console regionale o dal Console MdL all'estero o da almeno un terzo del totale dei Consiglieri nazionali. L'espulsione deve essere approvata, con votazione a scheda segreta, da parte del Consiglio nazionale con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'intero Consiglio, escluse le deleghe.

La comunicazione del provvedimento deve essere trasmessa all'interessato, con raccomandata RR o tramite PEC, dal Presidente o da persona espressamente incaricata dal Consiglio, entro 10 giorni dalla sua delibera.

Contro ogni sanzione, l'interessato sancito ha facoltà di ricorrere al Collegio dei Probiviri, entro 30 giorni dalla data di ricezione del provvedimento disciplinare, con raccomandata RR o PEC e ne fa fede il timbro postale o la data PEC.

Il Collegio dei Probiviri pronuncia il proprio lodo, inappellabile, entro 60 giorni, dal ricevimento del ricorso.

TITOLO VII

RISORSE E PATRIMONIO

ART. 14 - RISORSE ECONOMICHE - La disponibilità dei fondi è presupposto necessario e indispensabile per garantire la normale vita associativa. Pertanto, i Consolati provinciale e le Sezioni all'estero devono inviare le quote associative spettanti alla Federazione centrale e ai rispettivi Consolati regionali/MdL all'estero entro i termini stabiliti dalla Federazione stessa o dai rispettivi Consigli regionali/MdL all'estero.

TITOLO VIII

SCIoglimento e DEVOLUZIONE DEI BENI

ART. 15 - SCIoglimento

ART. 16 - DEVOLUZIONE DEI BENI

ART. 17 - DELEGAZIONI

A) **COSTITUZIONE** - Previo accordo con il Consolo regionale e con il consenso del Presidente della Federazione, possono essere costituite Delegazioni da parte dei singoli Consolati provinciali nel loro ambito territoriale.

La costituzione di una Delegazione mira a rendere più efficiente l'aggregazione e lo sviluppo delle attività associative dei Soci residenti in una predeterminata area geografica, nel rispetto di Statuto, Regolamenti, Codice etico e nell'osservanza delle disposizioni del Consolato provinciale/metropolitano da cui dipende.

La costituzione di una Delegazione implica:

- a) la richiesta formulata da almeno 20 Soci;
- b) la previsione della disponibilità di risorse necessarie per la sua operatività;
- c) l'indicazione, da parte dei proponenti, della denominazione e del nominativo del responsabile.

La Delegazione si costituisce mediante delega conferita dal Consiglio provinciale, preferibilmente al Socio proposto che risieda nell'area della costituenda Delegazione.

Il Socio delegato diventa "Capo delegazione" e si fa carico di reperire adeguata sede per lo svolgimento delle attività. Egli risponde del suo operato al Consiglio provinciale.

Il Capo delegazione e le strutture della stessa durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Peraltro, il primo mandato ha durata dalla data di costituzione fino al primo rinnovo cariche nel Consolato.

Inoltre, affinché la predetta costituzione sia realizzabile, occorre, che sussistano le seguenti condizioni:

- a) il Consolato provinciale abbia almeno 250 iscritti;
- b) gli aderenti alla Delegazione non superino il 40% degli appartenenti a quel Consolato provinciale.

Gli iscritti alla Delegazione sono, ad ogni effetto, Soci del rispettivo Consolato provinciale.

La Delegazione è tenuta a corrispondere al Consolato provinciale di appartenenza le quote sociali depurate della parte spettante alla stessa, come da delibera del Consiglio provinciale.

B) **OPERATIVITÀ** - La Delegazione opera con strutture analoghe a quelle previste dallo Statuto e dai Regolamenti per i Consolati provinciali, pur tenendo conto di dimensioni e di necessità economico - finanziarie, ma con le stesse modalità di funzionamento, convocazione di Assemblea e Consiglio, nonché per la procedura elettorale.

Il Capo delegazione fa parte di diritto del Consiglio provinciale, ma la carica è incompatibile con quelle di Console, Segretario, Tesoriere e Revisore, provinciali e regionali.

Il Capo delegazione rappresenta il Console provinciale presso gli Enti, le Amministrazioni e le Associazioni locali nell'ambito del territorio della Delegazione.

In occasione di pubbliche manifestazioni o di incontri promossi dalle Autorità o dalla Delegazione stessa, particolarmente significativi per presenza sociale e per aggregazione dei Maestri del Lavoro, deve esserne data notizia al Console provinciale affinché egli possa partecipare personalmente o farsi rappresentare.

- C) **MEZZI FINANZIARI** - La Delegazione utilizza, per lo svolgimento delle proprie attività, la parte residua delle quote sociali dopo aver versato al Consolato quanto deliberato dal Consiglio provinciale. Può altresì utilizzare i versamenti eccedenti la quota sociale ed eventuali fondi derivanti da atti di liberalità di terzi.

La Delegazione è tenuta a predisporre un rendiconto annuale, omogeneo e in sintonia con quello del Consolato provinciale del quale utilizza il codice fiscale.

Tale rendiconto deve essere trasmesso al Consolato provinciale di appartenenza e deve essere inserito nel Bilancio annuale del Consolato stesso.

- D) **SCIOGLIMENTO** - Qualora la Delegazione non sia in grado di svolgere i compiti prefissati, la stessa può essere sciolta su decisione di almeno due terzi dei propri Soci.

Per motivate ragioni, lo scioglimento può essere richiesto dal Console provinciale, in accordo con il Console regionale, con delibera a maggioranza dei componenti l'intero Consiglio provinciale.

Gli iscritti alla Delegazione - Soci del Consolato provinciale - hanno diritto di continuare a fruire dell'organizzazione e dei servizi del Consolato, al quale vanno tutti i beni della Delegazione al momento dello scioglimento, nonché l'archivio documenti.

Il Consolato, nell'utilizzazione dei fondi ricevuti, deve rispettare gli orientamenti originari della Delegazione, qualora la stessa abbia costituito fondi per specifiche finalità.

Dalla data di scioglimento, i Soci versano la quota associativa direttamente al Consolato.

ART. 18 - RIMBORSI SPESE - Nel rispetto del budget di cui al bilancio preventivo approvato dal Consiglio nazionale, sono a carico della Federazione centrale i rimborsi delle spese, documentate da regolari pezze giustificative, sostenute per la Federazione da parte di:

- a) Presidente per tutte le necessità di espletamento del mandato presidenziale e quelle di rappresentanza;
- b) Vicepresidenti per la partecipazione alle riunioni della Giunta e per la rappresentanza del Presidente nell'ambito delle rispettive giurisdizioni territoriali, come pure per qualsiasi altro incarico loro conferito dal Presidente o dal Consiglio;
- c) Segretario nazionale, dal Segretario di consiglio e giunta, dal Tesoriere nazionale per l'espletamento degli incarichi derivanti dalle loro specifiche mansioni, nonché per eventuali altri incarichi loro affidati dal Presidente o dal Consiglio nazionale;
- d) Proviviri, Revisori nazionali e componenti la CEN per l'adempimento delle loro funzioni;
- e) Consiglieri e/o Soci per lo svolgimento di specifici incarichi loro affidati dal Presidente;
- f) componenti le Commissioni centrali per l'assolvimento dei compiti loro assegnati e previo inserimento nel Bilancio preventivo del relativo budget di spesa approvato dal Consiglio nazionale.

Restano a carico dei singoli Consolati regionali o del Consolato MdL all'estero le spese sostenute dai rispettivi Consiglieri nazionali per la partecipazione alle riunioni del Consiglio nazionale.

Restano a carico dei Consolati provinciali o delle Sezioni MdL all'estero le spese sostenute dai rispettivi Consiglieri regionali o Consiglieri MdL all'estero per la partecipazione alle riunioni dei rispettivi Consigli.

Premessi e sottolineati i concetti volontaristici che ci caratterizzano, eventuali rimborsi delle spese, limiti e natura, per la partecipazione ai vari consigli sono codificati e deliberati a maggioranza dai rispettivi consigli.

NORMA TRANSITORIA

- a) Restano eccezionalmente valide le iscrizioni effettuate presso Consolati, Delegazioni o Sezioni MdL all'estero territorialmente non corrispondenti alla residenza dei Soci ed effettuate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.
- b) Le modifiche a labari, insegne varie, documentazioni e stampati derivanti dal cambiamento di denominazione vanno effettuate in caso di deperimento, sostituzione o esaurimento scorte.
- c) Tutte le modifiche normative, Statuto, Regolamenti e Codice etico entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione da parte dell'Organo di controllo.
- d) Le procedure operative atte a gestire il passaggio tra vecchia e nuova normativa vengono demandate al Consiglio nazionale che si può avvalere di apposita Commissione.